

D.g.r. 27 febbraio 2017 - n. X/6276
Aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r.n. 3868 del 17 luglio 2015, in relazione alle modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili mediante l'uso delle pompe di calore

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015 sono state approvate le «Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013»;

Dato atto che la suddetta deliberazione dispone, tra l'altro:

- a) di uniformare le disposizioni regionali per l'efficienza energetica e la certificazione energetica degli edifici, di cui alla d.g.r. 5018/2007 e s.m.i., alle disposizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 e nel d.p.r. 75/2013 e s.m.i, nonché nei decreti ministeriali attuativi, approvati il 26 giugno 2015, facendo comunque salve le disposizioni regionali indicate in allegato alla medesima d.g.r. 3868/2015;
- b) la conferma che i requisiti di prestazione energetica per «Edifici ad energia quasi zero», previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e individuati dai decreti interministeriali del 26 giugno 2015 con decorrenza dal 2019 nel caso di edifici pubblici e dal 2021 nel caso di edifici privati, entrino in vigore in Regione Lombardia dal primo gennaio 2016 sia per gli edifici pubblici sia per tutti gli altri, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della l.r. 7/2012;
- c) il rinvio a un provvedimento del dirigente competente per l'approvazione di un testo unico che contenga le disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici e per la certificazione energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nei decreti sopra citati e nelle disposizioni regionali allegata alla medesima deliberazione;

Preso atto che:

- il «testo unico» di cui sopra è stato approvato con decreto dirigenziale n. 6480/2015, a cui ha fatto seguito l'integrazione disposta con decreto dirigenziale n. 224/2016, entrambi sostituiti con il documento aggiornato approvato con decreto del dirigente di u.o. n. 176 del 12 gennaio 2017;
- l'allegato al decreto dirigenziale n. 176/2017 prevede al punto 6, analogamente a quanto previsto nelle disposizioni approvate con decreto n. 6480/2015, i requisiti per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione importante di primo livello assoggetta entrambe le tipologie alle prescrizioni per gli «edifici ad energia quasi zero», che includono il rispetto degli obblighi di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'allegato 3 del d.lgs. 28/2011;

Considerato che:

- l'anticipazione al 2016 dei requisiti prestazionali previsti a livello nazionale per il 2019 o per il 2021 implicano l'obbligo di copertura dei fabbisogni energetici con fonti rinnovabili secondo la percentuale che l'allegato 3 del d.lgs. 28/2011, come modificato con il decreto legge 244 del 30 dicembre 2016, prescrive solo dal 2018 per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
- l'applicazione dei requisiti di copertura da fonti rinnovabili, previsti dal suddetto allegato 3 a tutti gli edifici soggetti alle prescrizioni per «edifici ad energia quasi zero», comporta l'applicazione agli edifici nuovi e a tutte le ristrutturazioni importanti di primo livello, a prescindere dalla loro superficie utile, dell'obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili;

Considerato altresì che:

- con nota del 25 marzo 2016, Confindustria di Bergamo aveva manifestato a Regione Lombardia la propria preoccupazione in relazione alle modalità di calcolo previste dal decreto regionale n.6480/2015 poiché, declinando puntualmente le disposizioni ministeriali del 26 giugno 2015 ed anticipando al 2016 i requisiti degli «edifici ad energia quasi zero» e, conseguentemente, l'obbligo di coprire il 50% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, tendeva a penalizzare alcune tecnologie basate sull'utilizzo di energia primaria, come le pompe di calore alimentate da gas naturale;
- nella stessa nota si faceva presente che il M.I.S.E. aveva già riconosciuto l'errore insito nel proprio decreto del 26 giugno

2015 e stava predisponendo una soluzione correttiva in vista dell'aumento delle percentuali di copertura da fonti rinnovabili, allora prevista da gennaio 2017, in modo da riconoscere una maggiore capacità di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili da parte delle pompe di calore;

- le considerazioni di cui sopra erano state ribadite anche da Confindustria Lombardia con una nota del 1 aprile 2016, nella quale veniva chiesto un provvedimento correttivo;
- con nota del 26 aprile 2016, l'assessore regionale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile aveva chiesto al Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) se prevedeva correttivi in tempi brevi a tale problematica, non ottenendo alcun riscontro;

Rilevato che:

- tale problematica è stata affrontata anche all'interno del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ed, in particolare, dal gruppo di lavoro sulle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, composto da rappresentanti dell'Enea, di alcune Regioni e Università, oltre che di imprese e associazioni di categoria;
- lo scorso 16 gennaio tale gruppo di lavoro ha definito la proposta di una diversa modalità per calcolare il contributo delle fonti rinnovabili nella produzione energetica mediante pompe di calore;
- tale proposta, riconoscendo l'efficienza derivante dall'impiego diretto dell'energia primaria, consente di valorizzare maggiormente l'energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas;

Ritenuto opportuno mantenere in vigore i requisiti di efficienza energetica degli edifici previsti con dgr 3868/2015 e nel contempo, applicare la modalità di calcolo proposta dal CTI e trasmessa al MISE, al fine di non pregiudicare la diffusione di una delle tecnologie più efficienti per coprire il fabbisogno energetico degli edifici;

Ritenuto di condividere il contenuto di tale proposta, considerati gli obiettivi da perseguire in termini di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e l'importanza di non penalizzare una tecnologia efficiente nel coprire il fabbisogno energetico degli edifici;

Ravvisata la necessità di adeguare conseguentemente la metodologia per calcolare l'energia rinnovabile estratta dall'ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, come sopra specificato;

Dato atto che le modifiche che sarà necessario apportare al software di calcolo per inserire l'algoritmo previsto per le pompe di calore non comporteranno costi aggiuntivi per Regione Lombardia in quanto rientrano nelle normali attività di sviluppo del software gestito da Infrastrutture Lombarde;

Visto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice 118. Econ.17.1 Promozione dell'edilizia sostenibile;

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

1. di aggiornare i contenuti delle proprie disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, approvate con dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l'energia rinnovabile estratta dall'ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, riconoscendo la maggior efficienza derivante dall'impiego diretto dell'energia primaria, valorizzando conseguentemente la quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas;

2. di dare mandato al DIRIGENTE competente di provvedere, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, ad integrare le disposizioni allegata al decreto n. 176/2017 con le modalità di calcolo come definite nella suddetta proposta, da integrare nel software Cened +2.0, stabilendo che l'applicazione della metodologia decorra dalla data in cui sarà pienamente operativa la versione del software;

3. di adeguare il software Cened + 2.0, gestito da Infrastrutture Lombarde e messo a disposizione dei certificatori energetici per redigere l'Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici, alla metodologia di cui al punto 2;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi